

COMUNE DI ALPIGNANO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 5/06/2017

Schema di sintesi

Soggetto promotore	Comune di Alpignano
Descrizione	Il presente Regolamento disciplina la partecipazione in forma volontaria di singoli cittadini, di gruppi spontanei informali, di associazioni regolarmente e formalmente costituite e di imprese alla realizzazione di servizi ed interventi di interesse generale, volti alla realizzazione del bene comune, che l'Amministrazione intende promuovere e favorire. Resta fermo il fatto che l'attività di volontariato è libera, personale, spontanea, gratuita e senza fini di lucro, per cui ogni individuo può intraprendere, in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio dei singoli e che l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge e dagli eventuali specifici regolamenti in vigore nell'Ente.
Finalità	Promuovere il ruolo del volontariato come forma di solidarietà sociale, di sinergia tra pubblico, privato e volontari, rispondendo al principio di sussidiarietà orizzontale.
Tempi e modi	Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. _____ del 30.05.2017
Costi	Nessuno
Costi di manutenzione	Nessuno

Indice generale

Schema di sintesi	2
Art. 1 – Oggetto del regolamento. Principi generali, obiettivi e finalità.	3
Art. 2 – Ambiti di intervento.	4
Art. 3 – Modalità di svolgimento.....	5
Art. 4 – Obblighi dell’Amministrazione.	7
Art. 5 – Partecipazione dei singoli cittadini – Elenco dei volontari. Modalità di accesso dei cittadini. Cancellazione dall’elenco.	8
Art. 6 – Obblighi dei volontari.	9
Art. 7 - Partecipazione di gruppi informali, associazioni, organizzazioni di volontari, imprese.	10
Art. 8 - Trattamento dati personali.....	10
Articolo 9 – Rinvio dinamico.	10
Articolo 10 – Entrata in vigore.....	11

Art. 1 – Oggetto del regolamento. Principi generali, obiettivi e finalità.

1. Il presente Regolamento disciplina la partecipazione in forma volontaria di singoli cittadini, di gruppi spontanei informali, di associazioni regolarmente e formalmente costituite e di imprese alla realizzazione di servizi ed interventi di interesse generale, volti alla realizzazione del bene comune, che l'Amministrazione intende promuovere e favorire. Resta fermo il fatto che l'attività di volontariato è libera, personale, spontanea, gratuita e senza fini di lucro, per cui ogni individuo può intraprendere, in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio dei singoli e che l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge e dagli eventuali specifici regolamenti in vigore nell'Ente.

Il Comune di Alpignano riconosce infatti il ruolo del volontariato come forma di solidarietà sociale, di sinergia tra pubblico, privato e volontari, rispondendo al principio di sussidiarietà orizzontale.

2. L'Amministrazione persegue una duplice finalità:

a) favorire la convivenza civile, la partecipazione e la coesione sociale nel comune, valorizzando il contributo volontario dei cittadini e dei vari attori sociali presenti sul territorio per la tutela e la promozione del benessere della città; in tale ottica, l'individuazione degli ambiti di attività e delle modalità realizzative porranno un'attenzione particolare agli aspetti che possano favorire la relazione fra le più varie componenti del tessuto sociale e la concreta partecipazione alla vita della comunità;

b) integrare, migliorare e qualificare i propri servizi resi ai cittadini attraverso l'apporto degli stessi.

3. Le attività di volontariato disciplinate dal presente Regolamento non hanno carattere sostitutivo di strutture o servizi di competenza del Comune o di mansioni proprie del personale dipendente del Comune. Tali attività, anche quando continuative, rivestono inoltre carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Resta inteso che l'impegno di ciascun volontario non potrà superare il limite delle 4 ore giornaliere, con un massimo di 20 ore settimanali; per determinate attività (ad esempio supporto ad attività ricreative, a manifestazioni culturali o sportive, vigilanza a mostre o musei) possono essere previsti attività festive e pre-festive o serali. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la rinuncia alla copertura di posti vacanti né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

L'effettuazione di attività di volontariato non può mai assumere, dichiaratamente o tacitamente o di fatto, le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato funzionale alla struttura burocratica del Comune né può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura. Inoltre, in nessun caso l'azione svolta dal volontario nel contesto previsto dal presente Regolamento può creare vincoli, limiti o condizioni alla spontanea disponibilità.

4. Le attività dei volontari sono totalmente gratuite e non possono essere in alcun modo retribuite, né dall'Amministrazione Comunale né da eventuali singoli beneficiari delle attività medesime.

Art. 2 – Ambiti di intervento.

1. L'attività di volontariato sarà svolta prevalentemente nei seguenti settori:

a) **settore tecnico:** ad esempio, tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, controllo e custodia del verde pubblico, di monumenti, edifici e strutture pubbliche, piccola

manutenzione degli spazi pubblici e dell'arredo urbano (a titolo esemplificativo, manutenzione e sistemazione di panchine, rastrelliere per biciclette, fioriere, aiuole, apertura e chiusura di aree verdi recintate, rimozione di foglie, rami secchi e rifiuti da vialetti e prati, cura e irrigazione manuale delle piante, sfoltimento cespugli, pulizia dalle foglie e dalla neve di aree cortilizie pubbliche di scuole, uffici decentrati, aree cimiteriali, aree annesse a strutture sportive ecc);

b) **settore culturale**: ad esempio, controllo nella biblioteca, nei musei, mostre, gallerie, nei luoghi in generale in cui è contenuto il patrimonio storico-artistico e culturale della collettività, al fine di consentirne una maggiore fruizione; valorizzazione delle attività ricreative e sportive, elaborazione di strumenti di comunicazione grafica;

c) **settore sociale**: ad esempio, supporto e collaborazione ai diversi servizi e alle iniziative dell'Amministrazione (a titolo esemplificativo, accompagnamento alunni progetto "pedibus", prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale); supporto alla attività di custodia ed uscierto presso il palazzo comunale e le sedi comunali distaccate; supporto nella assistenza a persone diversamente abili e bisognose; controllo davanti agli istituti scolastici, sugli scuolabus, supporto nella custodia degli alunni durante la refezione scolastica;

d) **settore della comunicazione**.

2. Tale elenco è meramente esemplificativo e non esaustivo dei settori di attività. Pertanto è fatta salva la possibilità di attribuire ai volontari lo svolgimento di ulteriori attività non ricomprese nel suddetto elenco ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento.

3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:

a) l'attività svolta nell'ambito di tirocini di formazione e orientamento;

b) l'attività svolta nell'ambito di progetti di Servizio civile nazionale istituito dalla L. 64/2001;

c) il Servizio di Protezione Civile in quanto regolato da specifica normativa e da specifiche convenzioni;

d) ogni altra attività regolata da specifica normativa e da specifiche convenzioni.

Art. 3 – Modalità di svolgimento.

Durante l'espletamento delle attività i volontari devono tenere un comportamento corretto ed irreprendibile verso i cittadini; i volontari devono rispettare scrupolosamente le modalità operative stabilite e, in particolare, la puntualità in relazione all'attività assegnata. I volontari sono tenuti alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui sono ammessi. In caso venissero a conoscenza di dati relativi alla sfera prettamente personale delle persone con le quali prestano servizio, sono tenuti alla massima riservatezza.

I volontari che partecipano alle varie iniziative, sia a titolo individuale sia quali membri di associazioni o dipendenti di imprese legate all'Amministrazione Comunale da un rapporto convenzionale, sono coordinati e seguiti nell'esecuzione delle attività da personale comunale dei servizi competenti, senza che ciò comporti subordinazione gerarchica o disciplinare. I rapporti tra i volontari e il Comune hanno l'obiettivo di creare le condizioni per la libera e spontanea prestazione

di attività, integrando la sfera di azione del Comune in ambiti e materie non riconducibili alla competenza istituzionale propria dell'Ente.

E' fatto divieto di adibire le persone ad attività rischiose per l'incolumità fisica o psichica o che prevedano l'utilizzo di apparecchiature o strumenti richiedenti specifiche professionalità.

In particolare, ai responsabili dei vari servizi comunali interessati compete:

- accertare, direttamente o con il supporto dei servizi pubblici competenti, che i volontari siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, nonché delle idoneità psico-fisiche necessarie allo svolgimento delle specifiche attività. In caso di carenza provvedere affinché vengano acquisite le relative conoscenze di base a carico dell'Ente;
- vigilare sullo svolgimento delle attività, mediante l'adozione delle opportune direttive per l'efficacia e l'efficienza degli interventi, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti e la dignità degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore. L'ente deve comunque farsi carico di fornire al volontario tutte le informazioni per il corretto svolgimento del servizio reso;
- verificare i risultati delle attività anche attraverso eventuali incontri periodici;
- se necessario, valutare la compatibilità degli interventi da effettuare con la normativa in tema di lavori pubblici e con la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

All'inizio della collaborazione, il responsabile comunale predispone di comune accordo con il volontario/i volontari il programma operativo per la realizzazione delle attività, a cui il volontario/i volontari si devono attenere per quanto riguarda le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti necessari.

Il responsabile comunale, nell'ambito dei suoi compiti di vigilanza, ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario, sia singolo sia appartenente a gruppi, associazioni, organizzazioni ed imprese, qualora:

- da esse possa derivare un danno a persone o cose,
- vengano a mancare i presupposti e le condizioni previste dal presente Regolamento,
- siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini della pubblica autorità. In questo caso l'Ente provvederà a formalizzare la contestazione di addebito alla quale il volontario potrà controdedurre entro 10 gg dalla consegna della stessa a proprie mani, prima di adempiere alla eventuale sospensione.

I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente Regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo con fotografia che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza e in generale della cittadinanza.

I mezzi e le attrezzature necessarie all'espletamento di alcune attività sono messe a disposizione dal Comune. I volontari sono custodi delle attrezzature affidate loro per l'espletamento delle attività e ne dispongono secondo la diligenza relativa alla propria funzione. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati. Il consegnatario di attrezzature ne avrà personalmente cura fino a scarico. L'Amministrazione Comunale fornisce inoltre a ciascun volontario, se necessario, i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta. In caso di

conduzione di autovetture, furgoni o qualsivoglia mezzo, il Comune verifica il possesso di idoneo titolo abilitativo da parte del volontario.

Le prestazioni eventualmente rese in orari prefissati costituiscono mere modalità del concreto svolgimento dell'attività e non costituiscono perciò indice di subordinazione.

Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari, nel caso di apporto individuale, ovvero i gruppi, le associazioni o le imprese devono impegnarsi affinché le prestazioni loro affidate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato, laddove ciò sia necessario, pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto.

I volontari, nel caso di apporto individuale, ovvero i gruppi, le associazioni o le imprese si devono impegnare a dare tempestiva comunicazione al responsabile comunale di riferimento delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. Dal canto suo, l'Amministrazione è tenuta a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.

Qualora le attività da svolgersi richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso da parte dei volontari, l'Amministrazione si impegna a fornire occasioni concrete di formazione ed aggiornamento, volte soprattutto a migliorare e curare la sicurezza individuale, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, che saranno tenuti a partecipare a tali iniziative.

L'Amministrazione Comunale predispone le opportune agevolazioni per facilitare le attività dei volontari; per tutti i casi in cui i volontari debbano personalmente sostenere oneri per l'espletamento delle attività legate all'attuazione dei progetti definiti, può essere ammesso il rimborso, previa autorizzazione del responsabile comunale del singolo progetto, di spese sostenute e regolarmente documentate, purché direttamente connesse all'attività prestata (ad esempio, costo dei biglietti di viaggio per percorrenze su mezzi pubblici). La liquidazione di tali spese viene effettuata su conforme provvedimento del competente servizio comunale.

Art. 4 – Obblighi dell'Amministrazione.

1. Al Comune di Alpignano e, in particolare, al funzionario di volta in volta specificamente individuato come Datore di Lavoro spetta la valutazione del rischio connesso allo svolgimento della specifica attività, nonché tutti gli adempimenti connessi al D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ed ii.

2. Tutti coloro che prestano la propria opera a norma del presente Regolamento sono assicurati, con onere a carico dell'Amministrazione Comunale, contro i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni loro affidate.

Nel caso di volontari appartenenti a gruppi, associazioni, organizzazioni o imprese, nell'ambito delle convenzioni di cui al successivo art. 7 del presente Regolamento le parti possono concordare che l'onere della copertura assicurativa sia posto a carico del soggetto terzo a cui i volontari appartengono.

3. Il responsabile del servizio comunale presso il quale il volontario iscritto all'Albo chiede di prestare la propria opera acquisirà:

- a. l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie in cui potrebbero incorrere i volontari nello svolgimento delle attività affidate nonché per la responsabilità civile verso terzi;
 - b. idoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni per cui si propongono, attestata da certificato rilasciato da medico competente dell'Ente;
 - b. tesserino di riconoscimento riportante i dati anagrafici, la fotografia e l'indicazione dell'attività svolta;
 - c. la dotazione, ove occorrente, di specifico vestiario, di attrezzature di protezione individuale, degli attrezzi di lavoro, del trasporto comunale per spostamenti inerenti le mansioni e di tutto l'occorrente per lo svolgimento dell'attività.
4. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari.
5. L'Amministrazione rilascia al singolo volontario, su richiesta, un documento attestante l'attività svolta.
6. L'Amministrazione Comunale valorizza l'attività dei volontari attraverso riconoscimenti per le attività svolte e l'adozione di idonee iniziative di promozione.

Art. 5 – Partecipazione dei singoli cittadini – Elenco dei volontari. Modalità di accesso dei cittadini. Cancellazione dall'elenco.

1. Presso l'Area servizi alla persona è istituito l'Elenco Comunale dei Volontari a cui sono iscritti tutti i singoli cittadini, di ambo i sessi e le associazioni che intendono prestare la propria opera di volontariato gratuita per attività di interesse generale, che abbiano presentato specifica richiesta secondo quanto previsto dal presente Regolamento e che vengano considerati idonei.

Il cittadino che intenda svolgere attività di volontariato presenta domanda di iscrizione all'Elenco Comunale dei Volontari con indicazione dei dati anagrafici, titolo di studio, professione esercitata, attività che sarebbe disponibile a svolgere, tempi nei quali è disponibile, modalità di esercizio e accettazione incondizionata del presente Regolamento.

I singoli cittadini interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:

- a) età non inferiore agli anni 18,
- b) idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività prevista, attestata da certificato rilasciato dal medico competente dell'Ente;
- c) per i cittadini extracomunitari, regolare permesso di soggiorno o ottenimento dello status di rifugiato o comunque ospite di centro di accoglienza in attesa della definizione del proprio status secondo i dettami, le prescrizioni e le regole previste dai protocolli di intesa con le Prefetture,

Nella richiesta di iscrizione il cittadino deve altresì dichiarare le condizioni personali rispetto a:

- a) riporto di condanne penali, provvedimenti di interdizione o sottoposizione a misure che escludano, secondo la normativa vigente, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione;
- b) esclusione dall'elettorato politico attivo.

Le domande di iscrizione vengono esaminate da un'apposita Commissione interna composta dai rappresentanti all'uopo individuati dei seguenti Servizi comunali:

- Servizio Personale,

- Servizio Territorio,
- Servizio Cultura e sport,
- Servizio Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Servizi Educativi,
- Servizio Polizia Locale.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante dei lavori della suddetta Commissione un funzionario dell'Area Servizi alla persona.

La suddetta Commissione, che si riunisce almeno due volte all'anno, provvede alla verifica delle condizioni di idoneità oggettiva e soggettiva del richiedente rispetto alle relative prospettate attività, all'approvazione dell'elenco dei volontari idonei e alla conseguente iscrizione nell'Elenco Comunale dei Volontari.

Il responsabile del servizio comunale presso il quale il volontario iscritto all'Albo chiede di prestare la propria opera può invitare il medesimo ad un colloquio per acquisire maggiori elementi al fine di verificare le predisposizioni e le attitudini individuali in relazione alle attività verso le quali è stata espressa preferenza da parte del volontario.

I volontari inseriti nell'Elenco vengono impiegati in base ad un piano concordato con gli stessi, tenuto conto della disponibilità, capacità e potenzialità dei singoli e delle relative attitudini e pregresse esperienze personali.

Nel caso in cui il numero dei volontari disponibili ad una determinata attività fosse superiore a quello richiesto, a cura del responsabile del servizio competente può essere valutata la possibilità, anche temporanea, di procedere ad una rotazione per consentire l'accesso ad un numero maggiore di soggetti disponibili.

Prima di avviare l'attività, viene attivato un breve momento di formazione specifica da parte del responsabile del servizio comunale interessato, al fine di fornire le informazioni di base necessarie.

La cancellazione dall'Elenco viene disposta dalla medesima commissione di cui sopra, al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- per rinuncia espressa del volontario: il volontario, in qualsiasi momento, può ritirare o sospendere la propria disponibilità a proseguire l'esperienza di volontariato, dandone tempestiva comunicazione al responsabile del servizio comunale competente;
- per accertata inidoneità del volontario o sopravvenuta mancanza delle condizioni di cui ai precedenti commi o qualora l'iscritto per due anni consecutivi non presti alcuna attività di volontariato;
- per accertato e comprovato inadempimento da parte del volontario nello svolgimento delle attività al medesimo assegnate (in particolare, svolgimento non consono delle attività assegnate, mancato rispetto delle modalità operative stabilite, ripetuto e immotivato rifiuto a svolgere attività di volontariato per le quali si era dichiarata la propria disponibilità), senza che il volontario possa vantare pretese verso l'Amministrazione Comunale.

Art. 6 – Obblighi dei volontari.

I volontari si impegnano a:

- svolgere le attività esclusivamente per fini di partecipazione attiva alla vita della comunità e di solidarietà, in forma gratuita, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con i responsabili dei servizi, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività;
- operare nel pieno rispetto delle funzioni e del ruolo degli uffici e del personale comunale con i quali entrano in relazione;
- partecipare ai percorsi di formazione che vengano eventualmente organizzati dall'Amministrazione per favorire le migliori condizioni di svolgimento delle attività;
- i volontari non possono in alcun modo assumere iniziative personali non concordate con i funzionari responsabili del servizio, salvo in caso di potenziale ed immediato pericolo o comunque per salvaguardare l'incolumità personale dei soggetti per i quali svolge la propria attività. In questo caso il volontario dovrà immediatamente relazionare verbalmente, e se del caso in forma scritta, di quanto accaduto al proprio responsabile.

Art. 7 - Partecipazione di gruppi informali, associazioni, organizzazioni di volontari, imprese.

1. La partecipazione di gruppi informali, aggregazioni sociali anche non riconosciute, associazioni e organizzazioni di volontariato e di imprese avviene sulla base di singole apposite convenzioni volte a definire:

- le attività da svolgersi da parte dei volontari,
- il numero e le caratteristiche dei volontari,
- le modalità e i tempi di realizzazione delle attività,
- l'impegno da parte del soggetto terzo (gruppo, associazione, organizzazione, impresa) ad operare in forma coordinata con il responsabile del servizio comunale interessato nell'ambito dei programmi dell'Amministrazione Comunale assicurando l'adeguata continuità dell'intervento,
- la facoltà dell'Amministrazione di interrompere in qualsiasi momento la collaborazione instaurata, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o inadempimento.

Le convenzioni sono stipulate nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento e delle linee guida e/o convenzioni tipo predisposte dalla Giunta Comunale.

Art. 8 - Trattamento dati personali.

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste; i soggetti interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

2. I dati, trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti degli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente Regolamento, possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del regolamento.

Articolo 9 – Rinvio dinamico.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento , si applicano le disposizioni di legge in materia.
2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata

Articolo 10 – Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la deliberazione che lo approva e sarà affisso permanentemente sul sito web del comune nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”.
2. Sono abrogate le norme dei Regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.